

"CAMPANIA +" APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "*CAMPANIA +*" da ora in avanti denominata "*associazione*".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede nel Comune di Ischia in Via Antonio De Luca, 41 Bis con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei proprio associati, di loro familiari o di di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'associazione intende:

- Mettere in atto iniziative che consentano di progettare, realizzare e dirigere qualsiasi attività volta a promuovere il territorio Campano e più in assoluto il Mezzogiorno, valorizzandone il tessuto sociale, il territorio, la cultura, le attitudini, le potenzialità; soprattutto in funzione di un'ampia prospettiva di ammodernamento ed adeguamento alle pressanti necessità di rafforzare la vocazione di rispetto per l'ecosistema e l'ambiente e per rendere la Regione Campania moderna, al passo con le nuove tecnologie e perfettamente efficiente sul piano della gestione degli ambiti sanitari, della salute, della tutela dei diritti e del rispetto dell'ambiente, della cultura e delle fasce sociali più deboli o fragili.
- L'Associazione "CAMPANIA +" manterrà un'interlocazione costante con gli Enti superiori quali UE, Governo Italiano, Ministeri, Enti Regionali, Amministrazioni municipali, Enti pubblici e Privati di qualsiasi genere, studi professionali, organizzazioni private, altre associazioni, semplici cittadini etc. e darà vita ad una rete di rapporti con la popolazione locale, che verrà coinvolta nell'opera di rilancio del territorio attraverso una fitta rete di attività di promozione e comunicazione.
- Essa ha, più nel dettaglio, l'obiettivo di aiutare la regione a promuoversi, ad affermarsi e tutelarsi nei settori della sostenibilità, della salute, della difesa dell'ambiente, della difesa degli ambiti di emarginazione, debolezza, fragilità, e nel contempo promuoverà le eccellenze, gli ambiti di ricerca, cultura, identità, sperimentazione, creatività ed ogni aspetto della vita regionale, sia esso in difficoltà, o al contrario, in perfetta attività, per costruire un'immagine ed una programmazione che aiuti il territorio e tutta la popolazione a difendere i propri legittimi interessi nel quadro di una politica che fino ad oggi non ha offerto al Sud Italia le stesse opportunità garantite ad altre parti del paese.
- L'Associazione "Campania +", sarà inoltre impegnata a promuovere l'immagine della regione Campania, dei suoi cittadini e di tutti coloro che guardano a questa terra ed a questa popolazione con favore ed amicizia. Per ottenere risultati sistemici l'Associazione "Campania +" produrrà eventi, iniziative, fisserà collaborazioni proficue, anche sotto forma di partnership, joint-venture, project financing; darà vita a comitati, programmi, attività specialistiche ed abbraccerà ogni altro strumento utile in qualsiasi ambito e con qualsiasi oggetto avente idonea personalità giuridica, allo scopo di raggiungere i propri obiettivi. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrativa. Potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'Associazione "CAMPANIA +" collaborerà con organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali della Campania (e non solo), con l'obiettivo di perseguire in comune finalità di progresso e di sviluppo più estese di quanto fatto finora, volte a rafforzare l'immagine della Regione Campania nel mondo attraverso operazioni di cura, sviluppo, recupero, riqualificazione e promozione della cultura campana del fabbisogno della popolazione locale e

del pieno rispetto della dignità e delle aspettative di tutti i suoi abitanti (di qualsiasi etnia, di qualsiasi religione, orientamento, credo, attitudine, etc.); l'Associazione "CAMPANIA +" sarà impegnata nel rilanciare l'economia ed il progresso sociale della Regione Campania, con particolare riferimento ai settori commerciale ed artigianale, utilizzando qualsiasi provvidenza e contributo pubblico o privato. Nell'ambito dello scopo indicato, l'Associazione "CAMPANIA +" intende operare nei seguenti settori, e precisamente:

- 1) Creare un tessuto connettivo tra i cittadini campani e il resto dell'Italia attraverso l'organizzazione di una rete di comunicazione e gestione di mezzi di informazione (cartaceo, web, via etere) quindi dando vita e/o collaborando con redazioni, media, testate giornalistiche, gruppi editoriali, reti di comunicazioni, piattaforme online, produzioni radiofoniche, cinematografiche, televisive, editoriali in genere.
- 2) Mettere in atto ogni attività per tutelare la diffusione sistemica di una coscienza del rispetto del territorio, della cultura, dei diritti (in particolare la salute e la dignità, dunque il lavoro) e dell'identità del popolo campano.
- 3) Stringere rapporti di collaborazione con Enti pubblici e Privati impegnati nel rilancio delle attività della regione Campania o di territori o gruppi sociali o singoli personaggi che vivono nel territorio campano o che ad esso sono legati per aspetti di contiguità e solidarietà.
- 4) Promuovere e gestire iniziative dirette a potenziare la domanda turistica sostenibile e dei prodotti dell'artigianato, agricoltura, agro-alimentare e PMI, nonché promuovere e gestire iniziative dirette a potenziare i servizi a favore di tutte le attività a tutela della salute, dell'ambiente, delle risorse naturali, del patrimonio idrogeologico, del rispetto dell'ecosistema e delle infinite necessità di ridurre sprechi, errori, scempi, brutture.
- 5) Avviare attività inerenti il "Made in Campania" mediante la creazione e la gestione di punti vendita ovunque nel mondo.
- 6) Organizzare e gestire Enti Fiera e/o l'attività congressuale e/o ogni altra attività di servizi complementare al prodotto turistico.
- 7) Promuovere ogni iniziativa diretta alla sensibilizzazione, alla ricerca ed all'implementazione di soluzioni per le problematiche che affliggono il territorio attinenti i servizi di pulizia, l'ambiente terrestre e marino, la cura del verde pubblico e privato e l'estetica cittadina in generale, il traffico ed i trasporti terrestri e marini, la vivibilità in genere; per realizzare ciò, potrà anche, in via incidentale, gestire in proprio servizi in forma imprenditoriale.
- 8) Promuovere l'immagine della regione Campania attraverso la creazione e la promozione di marchi collettivi e/o attività di marketing e pubblicità mediante la realizzazione e la distribuzione di prodotti promozionali di ogni genere anche informatici, l'acquisto e la distribuzione di mezzi pubblicitari, con realizzazione e la partecipazione a fiere di settore, l'organizzazione e l'allestimento di manifestazioni, convegni, incontri, stages, mostre, conferenze e spettacoli in genere, allestire e gestire uffici stampa ed ogni altra attività ritenuta idonea alla comunicazione, gestire sistemi di telecomunicazioni e mass-media.
- 9) Avviare o promuovere ricerche, studi, dibattiti su ogni materia attinente lo scopo sociale con particolare riferimento ai servizi ed allo sviluppo tecnologico applicato.
- 10) Promuovere e gestire un centro studi permanente in qualsiasi forma e/o in partnership con Università, organizzazioni culturali pubbliche e private.

11) Realizzare uffici o strutture atte al monitoraggio dei dati statistici regionali al fine di verificare e misurare i risultati conseguiti e conseguibili attraverso le azioni promosse – realizzare e promuovere ricerche e studi di mercato comunque denominati.

12) Fornire assistenza tecnica e consulenza al fine di favorire il riconoscimento professionale, l'attestazione dei requisiti e le qualifiche personali.

13) Organizzare e gestire attività di informazione e di formazione professionale avvalendosi anche delle provvidenze di legge in materia.

14) Acquisire, recuperare e gestire aree attrezzate, fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini da porre a disposizione dello scopo sociale.

15) Per l'attuazione dello scopo primario ed, in generale, per la promozione e lo sviluppo della immagine turistica della regione Campania l'associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie finalizzate al raggiungimento dello scopo, in ogni caso l'attività di natura economico/finanziaria non avrà carattere prevalente. L'Associazione CAMPANIA +, si avvarrà per il finanziamento delle proprie attività, anche delle risorse finanziarie previste dalla legislazione nazionale, regionale, comunitaria, nonché di ogni contributo pubblico o privato di quanti volessero appoggiarne e condividerne la causa. Potrà altresì dar vita, partecipare o contribuire, nei modi e con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei, a fondazioni, istituzioni specializzate, società, aziende miste od organismi vari, al fine di gestire in proprio e/o in accordo con terzi, pubblici e privati, ogni attività diretta al conseguimento degli scopi sociali anche mediante la stipula di apposite convenzioni, contratti, accordi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà inoltre:

- promuovere iniziative culturali e ricreative;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i propri Soci;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative;
- realizzare audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e danzanti e feste fra i Soci;
- somministrare alimenti e bevande ai propri Soci.

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisione legale dei conti (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

5. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica (mail) mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
 - *approva il bilancio di esercizio;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera sulla esclusione degli associati;*
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguarda la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - *elegge il Presidente;*
 - *elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;*
 - *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
 - *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
 - *predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;*

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, di 4 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di cinque anni e sono *rieleggibili*.
 5. La *maggioranza degli* amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
 7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
 8. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione nel Registro* unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 11. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
 12. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
 13. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
 14. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
 3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - per dimissioni;
 - per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
 4. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 10 (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Ameno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 11 (Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impegnare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
- quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 19

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)



1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

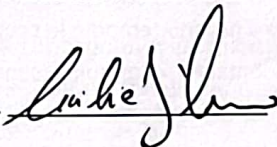
ART. 22

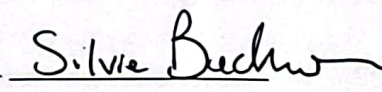
(Rinvio)

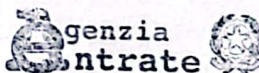
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Ischia, 29.11.2024

Sig. 

Sig. 



Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Ischia

Registrato ad Ischia il

N. 258 Serie TU

Esatti Euro ESENTE

Euro (ESENTE)

16 DIC. 2024



Cecilia
D'Ambrosio
30.12.2024
12:16:04
GMT+02:00



Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)